



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74 - Tel.06-91684005-06-23326645

www.fihp.org / e-mail – gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N° 4

Roma, 18 giugno 2014

GIUDICE UNICO NAZIONALE ARTISTICO ANNO SPORTIVO 2014

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

IL G.U.N.

VISTO lo Statuto Federale ed il Regolamento di Giustizia della F.I.H.P.;

ACQUISITI gli atti trasmessi dal Procuratore Federale con prot. n. 06/2014 del 28/04 u.s. al fine di sottoporre a giudizio disciplinare il tesserato Recalcatti Giampaolo per infrazione agli artt. 1 e 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina nonché la Società A.S.D. Roller Macherio per responsabilità diretta (art. 3 R.G.D.);

CONSIDERATO che il procedimento de-quo trae origine da una nota inviata al Procuratore Federale tramite posta elettronica l'11/02/14 dal Comitato Ufficiali di Gara contenente una segnalazione del Presidente di Giuria della gara a gruppi svoltasi a Seregno l'8/02/14 (Signora Simona Zerbini) con la quale si rapportavano frasi gravemente lesive espresse dal Sig. Recalcatti, Delegato Territoriale F.I.H.P. di Monza e Bergamo e Presidente della A.S.D. Roller Macherio sul Social Network "Facebook.com";

RILEVATO che tali frasi, riportate letteralmente di seguito:

“come rovinare una domenica??Assistendo ad una gara di pattinaggio a rotelle, e questo sport dovrebbe andare alle Olimpiadi...prima bisognerebbe fare un corso di un paio di mesi a certe persone che si definiscono Giudici!!!”

appaiono lesive dei principi di lealtà e correttezza sportiva previsti e sanciti dal regolamento di Giustizia e Disciplina della FIHP nonché in contrasto con il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi del prestigio e della reputazione di Organi Federali;

CONSIDERATO che il Procuratore Federale invitava – in sede istruttoria- il Sig. Recalcati, anche nella sua qualità di Presidente della Società A.S.D. Roller Macherio, a far pervenire eventuali memorie difensive in ordine ai fatti di cui trattasi;

ATTESO che il Sig. Recalcati rispondeva in data 13/04/2014 tramite posta elettronica, con una nota che conteneva n. 7 considerazioni che ribadivano, anzi aggravandole, le frasi estrapolate da Facebook;

RILEVATO che a seguito del rinvio a giudizio avanti al sottoscritto GUN veniva stabilita come data del dibattimento quella del 18/06/2014 ma che il Sig. Recalcati comunicava di non poter essere presente, dopo aver ricevuto il rituale invito a presenziarvi da parte del sottoscritto G.U.N. medesimo;

CONSIDERATO che i fatti oggetto del procedimento de quo non solo appaiono pienamente accertati ma che il Sig. Recalcati, con nota inviata tramite mail il 13/04/2014, più che produrre memorie difensive inviava considerazioni ed esternazioni dal tenore polemico e non rispettoso dell'attività espletata dal Procuratore Federale, così aggravando la condotta non conforme alla lealtà e correttezza sportiva;

ATTESO altresì che il Procuratore Federale – in sede requirente – conclude *“chiedendo l'affermazione della responsabilità disciplinare del soggetto deferito e, per l'effetto, anche in considerazione sia del ruolo rivestito all'interno della organizzazione federale sia dell'atteggiamento di scarsa collaborazione tenuto in sede di attività istruttoria, chiede che gli venga irrogata la sanzione di 4 mesi di sospensione da ogni carica ed incarico”* e che tale petitum appare congruo in relazione ai fatti di cui trattasi;

RILEVATO inoltre che anche la Società ASD ROLLER MACHERIO, di cui il Sig. Recalcati risulta esserne il Presidente, per quanto premesso non può non essere sanzionata per “Responsabilità diretta”;

DELIBERA

- di sospendere per 120 (centoventi) giorni il Sig. Recalcati Giampaolo da ogni carica ed incarico in ambito Federale;
- di infliggere alla Società A.S.D. Roller Macherio l'ammenda di €200,00.

Il Giudice Unico Nazionale
Dott. Marcello Bicini